

TRIBUNALE DI FIRENZE

III Sezione Civile

Il Giudice

Dr. Carlo Carvisiglia

- a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 1.10.2025;
- visto il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. con il quale *Parte_1* ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"CHIEDE che l'Il.mo Giudice adito, previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione davanti a sé dell'istante e della Controparte_1 in persona del legale rappr.te p.t. , con sede in Campi Bisenzio (FI), Via Fratelli Cervi n. 76 cap. 50013, nonché stabilito il termine perentorio per la notificazione del presente ricorso e pedissequo decreto, voglia disporre, ai sensi dell'art. 696-bis cpc, la nomina di un CTU, per l'accertamento tecnico preventivo, anche ai fini conciliativi, diretto a verificare lo stato della Stampatrice Flessografica e digitale per etichette ed imballaggi flessibili BOBST DM340 6C + W – 4K matricola 30088 – Anno di fabbricazione 2023 'immobile, e in particolare, affidare l'incarico di: - accertare i ritardi nella consegna, montaggio, installazione, inizializzazione, allineamento, test della macchina rispetto ai termini contrattuali e agli impegni assunti dalla CP_1 ; - verificare lo stato del predetto macchinario, nonché dell'esistenza, origine, natura e la causa dei vizi, difetti e difformità denunciati dalla istante e relativi alla Stampatrice Flessografica e digitale per etichette ed imballaggi flessibili BOBST DM340 6C + W – 4K matricola 30088 – Anno di fabbricazione 2023 per come denunciati e comunque meglio descritti nell'elaborato peritale dell'Ing. Persona_1 qui prodotto (v. doc. nn. 20, 21 e 22), che qui si intendono integralmente trascritti, accertando altresì, l'inidoneità, totale o parziale, della predetta stampatrice all'uso per il quale è stata prodotta dalla resistente e acquistata dalla ricorrente. In particolar modo verificare/ accertare l'esistenza dei vizi, difetti e difformità per come descritti ai punti nn. 22, 23 e 24 della premessa che qui di seguito devono intendersi integralmente riportati e trascritti e se tali anomalie o difetti rendano la cosa venduta inidonea, in tutto*

- o in parte, all'uso cui la Stampatrice di cui trattasi è destinata ovvero l'inidoneità della cosa venduta all'utilizzo della stampatrice secondo le potenzialità e funzionalità prospettate ed assicurate dalla venditrice, e se, nel caso di specie, si è in presenza o meno di un macchinario costituente prototipo; - verifichi il mancato allineamento e/o non uniformità di stampa tra le macchine stampatrici DM340 e DM5. - In caso di sussistenza dei difetti e/o vizi lamentati, accerti e determini, per ogni riserva e/o contestazione, quali sono gli interventi da attuare ai fini della loro risoluzione. - In caso di sussistenza dei difetti e /o vizi lamentati, accerti e determini la diminuzione del prezzo e/o valore della Stampatrice dm340 e l'ammontare dei danni patiti dalla ricorrente, nessuno escluso e/o eccettuato, per le tipologie indicate in premessa e/o secondo legge e derivanti dalla mancata e/o inesatta esecuzione da parte della resistente delle obbligazioni contrattuali in relazione allo stato del macchinario" Stampatrice Flessografica e digitale per etichette ed imballaggi flessibili BOBST DM340 6C + W – 4K matricola 30088 – Anno di fabbricazione 2023, anche alla luce e tenuto conto della stima del danno come condotta e secondo i parametri e/o criteri seguiti dal consulente di parte Dott. Per_2 e di cui all'allegata perizia (doc. n. 23); - All'esito, il CTU tenti la conciliazione dell'instauranda lite giudiziaria ai sensi dell'art. 696 – bis cpc redigendo, nel caso di esito favorevole, apposito verbale di conciliazione. Conseguentemente attribuire, in caso di esito positivo, con decreto, efficacia di titolo esecutivo a detto processo verbale di conciliazione. Fin da ora, autorizzare il CTU ad estrarre e/o acquisire, presso la ricorrente, documentazione, report, video, comunicazioni, segnalazioni, manuali della macchina stampatrice e quant'altro di essenziale ai fini dell'accertamento delegato. Con vittoria di spese e compensi della procedura.”;*
- vista la comparsa di costituzione della resistente Controparte_1 la quale ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “ Controparte_1 in persona del *lrpt*, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa chiede all'III.mo Giudice adito, contrarie istanze ed eccezioni respinte: in via principale: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda avversaria, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle

spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda principale, disporre la consulenza tecnica d'ufficio ex art. 696 bis c.p.c. affinché, prima del tentativo di conciliazione, il consulente nominato dal Giudice provveda ad accertare: - che i tempi di consegna della DM 340 siano contrattualmente qualificati come indicativi e, comunque, siano stati rispettati, come da documentazione prodotta; - l'aver controparte periziato la propria macchina ai fini delle agevolazioni di Industria 4.0, certificandone la conformità e la corretta interconnessione, con conseguente godimento dei correlati benefici fiscali; - l'insussistenza di vizi bloccanti e, comunque, di effettivo pregiudizio al funzionamento della DM 340, dalla sua messa in opera ad oggi e, dunque, accertare come la Macchina sia idonea all'uso pattuito; - l'inadempimento di controparte in danno all'operatività della Macchina: a) nell'utilizzare non correttamente con la DM 340 utilizzando ricette e parametri home made, non conformi alla prassi, alle indicazioni contrattuali ed ai manuali di funzionamento; b) nell'aver ostacolato e impedito l'operato dei tecnici di CP_1 (sia con riferimento agli interventi manutentivi che alla disponibilità offerta per conformare gli inchiostri alle norme UE); c) nell'aver avanzato segnalazioni di malfunzionamenti al di fuori dei protocolli standard e fermi macchina non verificatisi; - il non sussistere obbligo contrattuale a carico di CP_1 in ordine alla conformazione cromatica degli inchiostri tra la DM 5 e la DM 340 (cfr. color Magenta) e l'aver, comunque, CP_1 offerto più volte disponibilità in tal senso non raccolta da controparte; - che i volumi di produzione della DM 340 dal momento della messa in funzione ad oggi e, dunque, la sua operatività siano in linea con i migliori standard di settore; Quanto sopra anche secondo quanto riportato nella Perizia tecnica allegata sub 3] e per questo ultimo punto nella Perizia Contabile di cui sub 8] pagg. 9 e ss., da intendersi in questa sede integralmente trascritte. - il non sussistere i danni e/o comunque una idonea prova e/o rappresentazione dei danni lamentati da controparte, correlatamente all'asserito malfunzionamento della DM 340, già a partire dalla irricevibilità dei principi contabili alla base della

Perizia di controparte anche in base agli assunti della Perizia prodotta sub 8] da intendersi in questa sede integralmente trascritta”;

- ritenuta, in via preliminare, la fondatezza dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, in presenza di una clausola compromissoria stipulata fra le parti;
- visto, in particolare, l'art. 12 lett. f) delle Condizioni di vendita standard di **CP_1** espressamente approvate dai contraenti, la quale stabilisce che *“qualsiasi controversia derivante dal o relativa al contratto che le Parti non siano in grado di comporre in modo amichevole entro 3 mesi dalla prima richiesta scritta per tale composizione, sarà composta definitivamente secondo le regole più recenti per l'arbitrato commerciale della Camera di Commercio internazionale da uno o più arbitri nominati secondo tale Regole. L'arbitrato avrà luogo in Alessandria ed il lodo sarà vincolante e definitivo”;*
- considerato, altresì, che il ricorso in discorso deve essere qualificato come proposto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e che, diversamente da quanto sostenuto in udienza da **Parte_I** non si ravvisano gli estremi formali e sostanziali per una riqualificazione dell'istanza in termini cautelari ai sensi dell'art. 696 c.p.c.: a tale conclusione si perviene sulla base sia dalla lettura delle conclusioni formulate dalla ricorrente, che dall'assenza di idonee allegazioni da parte della stessa sul piano del *periculum in mora*;
- ritenuto, inoltre, che alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. non si applichi l'art. 669 quinquies c.p.c. (ai sensi del quale *“se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda [n.d.r. cautelare] si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma”*), stante la natura non cautelare del rimedio in questione (cfr. Tribunale di Pisa 2.11.2020 *“è convincente l'argomento per il quale, non partecipando l'art. 696-bis c.p.c. della natura cautelare — propria, invece, dell'art. 696 c.p.c. — ad esso è inapplicabile la disciplina di cui all'art. 669-quinquies c.p.c.”*); invero, come sostenuto sia in dottrina che dalla prevalente giurisprudenza *“l'istituto disciplinato dall' art. 696-bis c.p.c. non ha*

funzione cautelare, bensì principalmente conciliativa ed eventualmente di anticipazione istruttoria, e prescinde pertanto dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora” (Tribunale Latina, Sez. I, Ord., 28/04/2025, n. 1296, ma vedasi anche Tribunale Palermo, Ord., 28/03/2025 e Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, Ord., 20/02/2020);

- ritenuto dunque che, in definitiva, debba essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito, per essere la domanda devoluta ad arbitri;
- ritenuto che le spese di lite sostenute dalla resistente, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 (valore della causa ricompreso nello scaglione da € 520.001 a € 1.000.000) e con l'esclusione della fase istruttoria (non svolta nel presente giudizio), debbano essere poste a carico della ricorrente in ragione della soccombenza;

PQM

dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in ordine alla domanda proposta per sussistenza di clausola arbitrale;

condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in euro 4.654,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.

Firenze, 3.10.2025

Il Giudice

Dott. Carlo Carvisiglia

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Matteo Papani.